Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Sabato, 18 maggio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1946

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 304.

Modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, e il regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, concernenti il trattamento di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette iscritti al fondo di previdenza sociale;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, col quale fu provveduto all'aumento delle pensioni e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visti il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, e il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo dovuto al fondo di previdenza a favore degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 maggio 1936, n. 971, è aumentato del 2,50 % dell'intera retribuzione corrisposta al personale, determinata secondo le norme dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, fatta eccezione di quanto è dovuto a favore del personale di cui al comma seguente.

Il contributo dovuto a favore del personale che in base all'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, ha optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è aumentato del 3,35 %.

Tali aumenti sono a carico delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette.

Art. 2.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, a norma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è stabilito nella misura del 10 % della retribuzione.

Il contributo assegnato alle assicurazioni miste sulla vita, a norma dello stesso art. 12, resta fermo con la stessa decorrenza nella misura del 5 % della retribuzione quando la indennità di anzianità è corrispondente a quella di legge, ed è aumentato del 0,18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità di anzianità superiore a quella di legge.

L'ultimo comma dell'art. 12 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato;

« Il contributo di cui all'art. 5 s'intende assegnato per il 7,50 % della retribuzione per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1944 e, per il 10 % della retribuzione, per il periodo successivo alle prestazioni di cui al n. 1 e per il residuo a quello di cui al n. 2 ».

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il contributo assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia a favore degli iscritti che a norma dell'art. 36 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, hanno optato per le prestazioni stabilite dal regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528, è stabilito nella misura del 13,35 % della retribuzione.

Per tali iscritti il contributo da investire in capitalizzazione finanziaria resta fermo nella misura del 2,50 % della retribuzione quando l'indennità di anzianità corrisponde a quella di legge ed è aumentato del 0 18 % della retribuzione per ogni giorno di indennità di anzianità riconosciuta in più quando per contratto collettivo di lavoro o regolamento aziendale è dovuta una indennità superiore a quella di legge.

Art. 4.

Le pensioni dirette e di famiglia a carico del Fondo di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943 o dalla data di decorrenza della pensione se questa è posteriore.

L'aumento di cui al 1° comma non si applica alle quote di concorso dello Stato.

Art. 5.

Ai soli effetti del calcolo della misura delle pensioni, per le liquidazioni con decorrenza successiva al 31 dicembre 1944, i contributi versati fino a quest'ultima data e assegnati alle assicurazioni di pensioni saranno considerati aumentati di un terzo.

Art. 6.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il comma primo dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è sostituito dal seguente:

« La misura annua della pensione per anzianità e per invalidità è calcolata nel modo seguente:

a) il 26,25 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione;

b) il 13,125 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni oltre il decimo anno;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

Il comma 2° dell'art. 13 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è abrogato.

Art. 7.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945 il secondo comma dell'art. 37 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« La misura annua della pensione è calcolata come segue:

a) il 33,75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni nei primi 10 anni di assicurazione;

b) il 16,875 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni dopo il decimo anno di assicurazione;

c) le quote di concorso dello Stato, quando siano dovute, a norma del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ».

Art. 8.

Il primo comma dell'art. 19 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« In caso di morte di un iscritto successivamente al 31 dicembre 1944, prima che per gli aventi diritto di cui all'art. 17 sia maturato il diritto a pensione, spetta agli stessi una indennità per una volta tanto pari al 75 % dei contributi assegnati alle assicurazioni di pensioni ed in ogni caso non inferiore alle L. 500 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'art. 23 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« I contributi versati a norma dell'art. 5 sono attribuiti alle date di versamento:

a) per il 7,50 % delle retribuzioni, per il periodo dal 1° gennaio 1937 al 31 dicembre 1944, e, per il 10 % per il periodo successivo all'assicurazione facoltativa a norma del titolo IV del R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, dedotta la parte che deve essere attribuita all'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, qualora l'iscritto sia ad essa soggetto. La iscrizione nella assicurazione facoltativa è fatta, di regola, nel ruolo dei contributi riservati, a meno che l'iscritto richieda la iscrizione nel ruolo della mutualità;

b) per il residuo, alla capitalizzazione finanziaria al tasso del 4,50 % all'anno, che sarà liquidata all'iscritto o ai suoi aventi diritto, in sostituzione del capitale di cui al n. 2 dell'art. 12 ».

Art. 10.

Con effetto dal 1° gennaio 1945, il primo comma, lettera a) dell'art. 25 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Di continuare l'assicurazione fino al conseguimento del diritto a pensione, salvo la facoltà di cui al comma seguente, mediante il pagamento di un contributo annuo pari al 10 % della retribuzione goduta negli ultimi dodici mesi di servizio ».

Al secondo e terzo comma, dello stesso articolo, sono sostituiti i seguenti:

« L'iscritto che cessa dal prestare servizio presso esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette, o sospende, dopo averla iniziata, la continuazione volontaria dell'assicurazione, come alla precedente lettera a) del presente articolo, qualora entro un anno dalla cessazione non riprenda servizio presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette, può richiedere il pagamento, per una volta tanto, di una somma pari al 90 % senza interessi, dei contributi assegnati alla assicurazione di pensione diretta o di famiglia, previa deduzione da tale somma dei contributi dovuti per assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia, corrispondenti ai periodi di servizio durante i quali l'iscritto fu soggetto a tale assicurazione e che vengono alla stessa assegnati. Tale facoltà è estesa anche al personale iscritto a norma dell'art. 3 del regolamento approvato con R. decreto 23 giugno 1923, n. 1528.

La domanda per l'esercizio della facoltà di cui al precedente comma deve essere presentata non prima del 13° e non dopo il 24° mese dalla cessazione dal servizio presso esattorie o ricevitorie delle Imposte dirette; trascorso tale termine la riserva matematica accumulata a favore dell'iscritto con il contributo totale sino al 31 dicembre 1936 e con quello assegnato alle assicurazioni di pensioni dirette e di famiglia, per il periodo successivo a tale data, è trasferito nei ruoli dell'assicurazione facoltativa, dedotta la parte corrispondente alla assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia ».

Art. 11.

Il secondo comma dell'art. 1 del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è così modificato:

« Il Comitato predetto è presieduto dal presidente dell'Istituto o, in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce, ed è composto come segue:

a) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) da due rappresentanti degli esattori e ricevitori delle Imposte dirette e Tesorerie comunali;

d) da due rappresentanti dei lavoratori delle esattorie e ricevitorie delle Imposte dirette;

e) da un rappresentante delle Casse di risparmio;

f) da un rappresentante dell'Istituto nazionale delle assicurazioni;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite per i rappresentanti di cui alle lettere c), d), e), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 12.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo, o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — SCOCCIMARRO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 23 marzo 1946, n. 305.

Modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, che approva il regolamento per la previdenza a favore del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;

Visto l'art. 9 del R. decreto-legge 18 marzo 1943, numero 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto a favore del Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, in base all'art. 7 della legge 30 settembre 1920, n. 1405, a decorrere dal 1° gennaio 1945 è aumentato al 13,20 % delle paghe, stipendi, assegni e indennità.

Quando la somma delle paghe, stipendi, assegni e indennità supera le L. 24.000 annue, l'aumento predetto sarà corrisposto soltanto fino alla concorrenza di detto limite.

Il contributo è per un terzo a carico dell'iscritto e per il rimanente a carico della azienda.

Art. 2.

Le pensioni dirette e di famiglia liquidate in base alle disposizioni del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, dal Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1945, sono aumentate di un importo pari al 25 % del loro ammontare.

Tale aumento ha effetto dal 1° aprile 1943, o dalla data di decorrenza della pensione se questa è posteriore.

L'aumento di cui al primo comma non si applica alla quota di concorso dello Stato.

Art. 3.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1945, il primo comma dell'art. 9 del regolamento approvato col R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« La misura della pensione è uguale a tanti quarantesimi dello stipendio base indicato all'art. 8, non superiore alle L. 24.000, quanti sono gli anni di iscrizione al Fondo, effettivi o riscattati ».

Art. 4.

All'art. 15 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, le parole: « ed in ogni caso non inferiore alle lire 300 », sono sostituite con le parole: « e in ogni caso non inferiore alle lire 500 ».

Art. 5.

Nel primo comma dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, le parole: « e versi un contributo annuo pari all'ammontare dei contributi versati a suo favore durante gli ultimi dodici mesi di servizio », sono sostituite con le parole: « e versi un contributo annuo pari al 13,20 delle paghe, stipendi, assegni e indennità percepite negli ultimi 12 mesi di servizio ».

Art. 6.

Il personale cessato dal servizio anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, che ha continuato l'iscrizione volontariamente a norma dell'art. 17 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, rimane iscritto in base alle norme di quel regolamento nel caso che non opti per l'applicazione nei suoi confronti delle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il diritto di opzione deve essere esercitato entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

In caso di opzione l'obbligo del versamento del contributo nella misura stabilita dall'art. 1 del presente decreto decorre dal 1° gennaio 1945.

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 20 del regolamento approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, è così modificato:

« Il Comitato amministratore del fondo è costituito come segue:

a) dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che lo presiede o in sua vece, dal vice presidente che lo sostituisce;

b) dal direttore generale della previdenza presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) da un rappresentante del Ministero del tesoro;

d) da un rappresentante del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

e) da due rappresentanti del personale;

f) da due rappresentanti delle società concessionarie telefoniche;

g) dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, per i rappresentanti di cui alle lettere *e*) ed *f*), le rispettive associazioni nazionali ».

Art. 8.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 65. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 aprile 1946, n. 306.

Abrogazione del decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 17 agosto 1944, n. 188, che istituisce l'Ente nazionale autotrasporti cose;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, d'intesa con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'industria e commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' abrogato il decreto legislativo Luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 275, relativo al divieto di alienazione di autoveicoli destinati al trasporto di cose.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — LOMBARDI — TOGLIATTI — CORBINO — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 69. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 15 aprile 1946, n. 307.

Proroga del R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384, concernente disposizioni in materia di disciplina di approvvigionamenti dei prodotti industriali.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 20 marzo 1941, n. 384;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono prorogati fino a quattro mesi dopo la cessazione dello stato di guerra le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito, con modificazioni, nella legge 20 marzo 1941, n. 384.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 16 aprile 1946.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 70. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 2 aprile 1946, n. 308.

Istituzione di un posto di grado 4° nel ruolo del personale dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;
Visto il decreto Luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel ruolo organico del personale di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituito un posto di grado 4°, in aggiunta a quelli di cui alla tabella *B* annessa al decreto Luogotenenziale 22 novembre 1945, n. 830.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservalo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 68. — FRASCA

DECRETO MINISTERIALE 11 aprile 1946.
Aumento del 30 per cento dell'indennità di carovita di cui all'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, dal 1° aprile 1946.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante miglioramenti economici a favore dei dipendenti statali;
Vista la lettera n. 4685 in data 11 aprile 1946 dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, con la quale è stato comunicato che l'indice medio del costo dell'alimentazione per i Comuni con oltre 300.000 abitanti è risultato nella media del trimestre gennaio-marzo 1946 di 132,6, rispetto all'indice base luglio-settembre 1945 = 100;
Ritenuta la necessità di variare conseguentemente la misura dell'indennità di carovita trascurando, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, le frazioni di 5;

Determina:

L'importo dell'indennità di carovita e relative quote complementari spettante, in applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, al 31 dicembre 1945, è aumentato del 30 per cento a decorrere dal 1° aprile 1946.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 aprile 1946

Il Ministro: CORBINO

(1306)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1946.
Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509 e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760 e 20 dicembre 1928, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;
Veduto il decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dello Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;
Veduta la proposta della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia, con sede in Palermo;

Decreta:

Il sig. Silvestro Ingrassia di Antonino è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Leonforte (Enna).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 aprile 1946

Il Ministro per il tesoro
CORBINO

Il Ministro per l'agricoltura e foreste
GULLO

(1292)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.
Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 1° agosto 1940, col quale il sig. Ramella Edoardo di Francesco venne nominato rappresentante del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;
Visto l'atto 13 giugno 1945, a rogito notaio Valagussa di Milano, col quale il sig. Ramella Edoardo ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Ramella Edoardo di Francesco a rappresentante del sig. Ramella Alberto, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1318)

DECRETO MINISTERIALE 3 maggio 1946.

Revoca di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 8 maggio 1937, col quale il sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo venne nominato rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano;

Visto l'atto 13 giugno 1945, a rogito notaio Valagussa di Milano, col quale il sig. Dell'Acqua ha rinunziato al mandato di rappresentante come sopra conferitogli;

Decreta:

E' revocata la nomina del sig. Dell'Acqua Luigi fu Giacomo a rappresentante del sig. Magnoni Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 3 maggio 1946

Il Ministro: CORBINO

(1319)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Costituzione del Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale:

Decreta:

Il Consiglio direttivo della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, è costituito come segue:

Romoli ing. dott. Felice, presidente;

Giaccio ing. Arnaldo, vice presidente;

Battista dott. ing. Emilio, Rampolla del Tindaro dott. ing. Emilio, Salvagni dott. ing. arch. Rodolfo, Baroni dott. ing. Alberto, Dragotti dott. ing. Silvestro, Lattanzi dott. ing. Paolo, Brunner dott. ing. Tito, membri in rappresentanza degli ingegneri;

Presti dott. Guido, membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Nicoli dott. ing. Tullio, membro in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1313)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1946.

Composizione del Collegio dei sindaci della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri, con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri approvato con R. decreto 14 luglio 1937, n. 1484;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 340, modificato con il decreto legislativo Luogotenenziale 28 maggio 1945, n. 382, concernenti disposizioni circa la nomina di commissari straordinari a Enti parasindacali e la sostituzione in commissioni od organi dei membri di nomina o designazione sindacale;

Decreta:

Il Collegio sindacale della Cassa di assistenza del Sindacato nazionale degli ingegneri con sede in Roma, per l'anno 1946, è composto come segue:

Membri effettivi:

Rossi dott. Manlio, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Genzini dott. ing. Carlo e Nusiner dott. ing. Giuseppe, in rappresentanza degli ingegneri.

Membri supplenti:

Barletta dott. Salvatore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Drago dott. ing. Roberto e Fantò dott. ing. Cesare, in rapresentanza degli ingegneri.

Roma, addì 6 maggio 1946

Il Ministro: BARBARESCHI

(1314)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1946.

Nomina del commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto-tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuto che il dott. Giulio Massetti, commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, ha rassegnato le dimissioni dell'incarico;

Decreta:

Il sig. Morvidi Leto è nominato commissario del Consorzio agrario provinciale di Viterbo, a termini dell'art. 38 della legge 18 maggio 1942, n. 566.

Roma, addì 9 maggio 1946

Il Ministro: GULLO

(1341)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 66.

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 243 del Debito pubblico n. 276, rilasciata il 19 aprile 1943 dalla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Chieti, al sig. Piccinilli Domenico fu Vincenzo, per il deposito di L. 20.000 di buoni del Tesoro novennali 1943-4%, presentati per il reimpiego in buoni del Tesoro novennali 1951.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto, senza ritiro della ricevuta predetta.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1324)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 67.

Sono stati presentati per una operazione di Debito pubblico i certificati di rendita Cons. 3,50% (1906) n. 646425, di L. 35, e n. 646426 di L. 35, intestati a Oldoni Elvira fu Enrico vedova di Folinea Roberto fu Tommaso, dom. in Napoli.

Essendo tali certificati privi del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 4 maggio 1946

Il direttore generale: CONTI

(1325)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 15 maggio 1946 - N. 109

Argentina	25 —	Norvegia	20,16
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,50
Belgio	2,2817	Olanda	37,7415
Brasile	5,15	Portogallo	4,057
Canadà	90,909	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	23,845
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	77,52
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	95,90
Id. 3,50 % 1902	89 —
Id. 3 % lordo	74,90
Id. 5 % 1935	99,40
Redimibile 3,50 % 1934	85,425
Id. 5 % 1936	98,50
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,25
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,575
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,575
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,575
Id. 5 % (15 aprile 1951)	99,55
Id. 4 % (15 settembre 1951)	93,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,85
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,875

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 10 maggio 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Catanzaro, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola e di consumo « Unione Proletaria », con sede in Strongoli, e alla nomina del dott. Luciano Foresta a commissario della cooperativa stessa.

(1349)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 15 aprile 1946, si ratifica il provvedimento adottato dal Prefetto di Novara in data 25 marzo 1946, relativo allo scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa trasporti « Fondazione Campagnoli », con sede in Novara, ed alla nomina del sig. Mario Campiglio a commissario della cooperativa stessa.

(1350)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.